

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2628 del 24/05/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - SOCIETA' AGRICOLA BRUFFAIAGA DI PANZAVOLTA FEDERICO E C. S.S., CON SEDE DELL'IMPRESA IN COMUNE DI RAVENNA, LOC. PIANGIPANE, VIA SANT'EGIDIO N.49 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO SUINICOLO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RUSSI, VIA BRUFFAIAGA N.8
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2720 del 24/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **SOCIETA' AGRICOLA BRUFFAIAGA DI PANZAVOLTA FEDERICO E C. S.S.**, CON SEDE DELL'IMPRESA IN COMUNE DI RAVENNA, LOC. PIANGIPANE, VIA SANT'EGIDIO N.49 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO SUINICOLO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RUSSI, VIA BRUFFAIAGA N.8

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Russi in data 23/06/2016 - assunta al PG di Arpae di Ravenna con il n. 7844 del 30/06/2016 (pratica Arpae SinaDoc n. 20659/2016), dalla Società Agricola Bruffaiaga di Panzavolta Federico e C. s.s.(C.F. 02144250392), avente sede dell'impresa in comune di Ravenna, loc. Piangipane, via Sant'Egidio n. 49 e allevamento suinicolo in comune di Russi, via Bruffaiaga n.8, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- o comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- o autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali"* - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;

- *Regolamento Regionale n.1/2016* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 31 dicembre 2015 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 20659/2016, emerge che:

- la società Bruffaiaga di Panzavolta Federico e C. s.s. gestisce in comune di Russi, via Bruffaiaga n.8, un allevamento suinicolo di consistenza pari a 4400 lattonzoli e 1270 magroni. Sono utilizzati n. 2 capannoni, il capannone n.1 per il ciclo lattonzoli e il capannone n.2 per il ciclo dei magroni;
- l'Azienda ha presentato al SUAP del Comune di Russi in data 23/06/2016 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di Arpae di Ravenna con PG n. 7844 del 30/06/2016, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza SAC di Arpae. La comunicazione di rinnovo è stata compilata nell'applicativo regionale Gestione Effluenti ed è contrassegnata dal n. 17062. In essa sono dichiarati i dati relativi all'allevamento, che risulta di consistenza pari a 5670 capi – di cui 4400 lattonzoli e 1270 magroni - di peso vivo complessivo pari a 130 t, con produzione di azoto annuale pari a 14385 kg. L'allevamento è in zona non vulnerabile ai nitrati, con terreni di spandimento in zona non vulnerabile. L'azienda dichiara che nulla è stato modificato rispetto alla precedente comunicazione iniziale inviata nel luglio 2014;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di allevamento, in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del DLgs n. 152/2006 smi). L'azienda dichiara che nulla è stato modificato rispetto alla documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione del 2012 e di quella integrativa presentata nel 2013. I capannoni utilizzati sono 2 di cui uno con impianti termici, i silos per il contenimento del mangime sono 4 e l'allevamento è dotato di un gruppo elettrogeno di emergenza;
- l'istanza presentata in data 23/06/2016 non si intendeva formalmente completa e correttamente presentata per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato con apposita comunicazione in data 09/08/2016, con avvio del procedimento in data 27/06/2016, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori. La richiesta è stata inoltrata al SUAP con nota della SAC di Arpae PG 9705 del 18/07/2016 e il SUAP ha richiesto le integrazioni all'azienda in data 09/08/2016 sospendendo i termini del procedimento;
- l'azienda presentava documentazione integrativa in data 29/09/2016 (PG Arpae 12224/2016) ;

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere del Servizio Territoriale di Arpae - distretto di Ravenna (PG Arpae 6325 del 08/05/2017) per le emissioni in atmosfera;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di

scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo. Si ritiene che tale indicazione possa essere riferita, per analogia, anche alla comunicazione di utilizzo agronomico, in quanto essa non costituisce in capo al gestore dell'allevamento il diritto di esercitare attività imprenditoriale;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'impresa Bruffaiaga di Panzavolta Federico e C. s.s., nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di allevamento suinicolo, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, dell'U.O Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Società Agricola Bruffaiaga di Panzavolta Federico e C. s.s. (C.F. 02144250392), avente sede dell'impresa in comune di Ravenna, loc. Piangipane, via Sant'Egidio n. 49 e allevamento suinicolo in comune di Russi, via Bruffaiaga n.8, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **L'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- **L'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione degli effluenti zootecnici.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Russi, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo sarà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

Condizioni

L'allevamento suinicolo produce effluenti non palabili, che vengono stoccati nelle vasche sottogrigliato, in una vasca in cemento coperta ed in una laguna in terra. L'azienda utilizza direttamente i liquami per lo spandimento su terreni agricoli in concessione. L'allevamento ha una produzione di Azoto al campo superiore a 3.000 kg all'anno in zona non vulnerabile.

L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione n. 17062 (di rinnovo), richiamata nel provvedimento.

Prescrizioni

1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.1/2016, emanato con decreto n. 243 del 31/12/2015 dal Presidente della Giunta Regionale, e s.m.i., in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle utilizzazioni, nonché di verifica di tenuta dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami;

2) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016, sopracitato, e s.m.i.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

L'Azienda Agricola Bruffaiaga di Panzavolta Federico svolge attività di allevamento suinicolo in Comune di Russi, Via Bruffaiaga, n.8. L'allevamento è suddiviso in due capannoni e la consistenza massima è pari a 5670 suini di cui: 4400 lattonzoli e 1270 magroni.

La stabulazione avviene in box multipli con corsia esterna e pavimento totalmente fessurato e ricircolo in tubi o cunette con liquame non aerato, più interrimento. Il liquame viene raccolto in vasche posizionate sotto la pavimentazione e, attraverso una rete fognaria interna, viene convogliato in una vasca di raccolta, situata fra i due capannoni, poi inviata nel lagone di stoccaggio da 3600 mc – emissione diffusa - .

Le emissioni in atmosfera provengono dai ventilatori posti sui capannoni (punti di emissione da E1 a E11) aventi portata massima pari a 36000 Nmc/h ognuno; nel capannone 1, dove vengono allevati i lattonzoli, sono presenti impianti termici (emissioni da E12 a E19), alimentati a GPL, di potenzialità complessiva inferiore a 3 MWt; a servizio dell'allevamento è inoltre installato un gruppo elettrogeno di emergenza (GE);

Lo stoccaggio del mangime avviene in 4 silos (emissioni da S1 a S4). Il mangime viene trasportato all'interno dei capannoni mediante coclea chiusa. L'azienda è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse in fase di scarico del mangime dai camion ai silos.

Prescrizioni:

1. Requisiti in materia di gestione

Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- **effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;**
- **prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;**
- **importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.**

Il gestore deve rispettare le disposizioni relative alla protezione e al benessere degli animali negli allevamenti.

Il gestore è tenuto a seguire le buone pratiche relative all'uso efficiente dell'energia;

I prodotti fitosanitari e altri prodotti ad azione biocida devono essere tenuti in depositi resistenti al fuoco, idonei a raccogliere le perdite, asciutti, protetti dal gelo e dagli accessi non autorizzati.

Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento.

Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Delibera 1494 del 24/10/2011: "Approvazione del regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari").

2. Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico

Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato:

- I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri. Dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare la diffusione di polveri, anche mediante bagnatura delle aree intorno ai capannoni e delle vie di transito.

3. Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

4. Tecniche di spandimento degli effluenti

Lo spandimento deve essere effettuato mediante iniezione diretta al suolo (10-20 cm) con interrimento immediato.

5. Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio

Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

6. Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. L'Azienda è tenuta ad annotare su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo:

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- i periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza;
- le manutenzioni da effettuare agli impianti termici, con frequenza almeno annuale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.